

ATTO COSTITUTIVO DELLA "FONDAZIONE COTARELLA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di aprile
- 17 aprile 2021 -

in Orvieto, in Località Ponte Giulio n. 11, innanzi a me, dottor Luigi Sconocchia Silvestri Notaio in Perugia, con studio in Via Enzo Valentini n.1, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Perugia, sono presenti

COTARELLA Dominga, nata a Orvieto il 15 aprile 1974, residente a Orvieto, in Vicolo Albani n. 12, codice fiscale CTRDNG74D55G148G;

COTARELLA Marta, nata a Orvieto il 6 ottobre 1980, residente a Orvieto, in via dei Muffati n. 15, codice fiscale CTRMRT80R46G148Q;

COTARELLA Enrica, nata a Orvieto il 6 luglio 1985, residente a Castel Viscardo, in Corso Vittorio Emanuele n. 21, codice fiscale CTRNRC85L46G148B;

COTARELLA Riccardo, nato a Castel Viscardo, il 2 luglio 1948, domiciliato per la carica a Montecchio, in Località San Pietro snc, presso la sede della società che rappresenta, codice fiscale CTRRCR48L02C289D;

il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di amministratore unico e quindi legittimo rappresentante della società

AZIENDA VINICOLA FALESCO - S.R.L. ESERCITARE ANCHE SOTTO LA DITTA "VITIANO A.V.F. - S.R.L." O ANCHE SOTTO LA DITTA "FAMIGLIA COTARELLA S.R.L." O ANCHE SOTTO LA DITTA "LIAISON S.R.L.", con sede in Montecchio, Località San Pietro SNC, codice fiscale 00472180553, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Terni, con capitale sociale di Euro 51.480,00 (cinquantunomila quattrocentoottanta virgola zero zero), versato per euro 51480 (cinquantunomila quattrocentoottanta), iscritta al n. R.E.A. 55738; a quanto segue legittimato in forza di atto costitutivo e statuto.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, premettono

che allo scopo di perseguire, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, e, precisamente, promuovere l'educazione dei bambini al contatto con la natura, la scoperta delle antiche radici e tradizioni, lo svolgimento di attività culturali, di interesse sociale e con finalità educativa, lo svolgimento di attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, il sostegno alla ricerca scientifica in campo medico di particolare interesse sociale, attraverso il rapporto con la natura, le tradizioni e le diverse culture culinarie, la società **FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.** e le signore **COTARELLA Dominga**, **COTARELLA Marta** e **COTARELLA Enrica**, intendono promuovere la istituzione di una Fondazione, da de-

REGISTRATO A:
PERUGIA
IL 17/05/2021
N. 11348
SERIE 1T
PAGATI € 200,00

nominarsi:

"FONDAZIONE COTARELLA"

La Fondazione potrà assumere la denominazione "**Fondazione Cotarella Ente del Terzo Settore**" dal momento dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore e al momento dell'entrata in vigore della relativa disciplina, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione potrà assumere la denominazione "**Fondazione COtarella ONLUS**" dal momento e fino a quando essa assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Fino a tali momenti e finché non sussistono i requisiti per l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la Fondazione adotterà la denominazione "**Fondazione Cotarella**".

La società **FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.** metterà a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività, come in appresso determinata.

Ciò premesso, detti componenti per realizzare la costituzione della Fondazione convergono quanto segue.

Articolo 1

Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2017 n. 117, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, finché vigente, degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, è costituita una **Fondazione**, avente sede in Montecchio, località San Pietro Snc.

Articolo 2

La fondazione è denominata "**FONDAZIONE COTARELLA**"

La Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione COTARELLA Ente del Terzo Settore**" dal momento dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore e al momento dell'entrata in vigore della relativa disciplina, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione assumerà la denominazione "**FONDAZIONE COTARELLA ONLUS**" dal momento che essa assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e fino a che manterrà tale qualifica.

Fino a tali momenti e finché non sussistono i requisiti per l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la Fondazione adotterà la denominazione "**FONDAZIONE COTARELLA**".

La Fondazione costituirà Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 460/1997, fino a che tale normativa non perderà efficacia.

Articolo 3

La Fondazione ha per scopo:

perseguire, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di

utilità sociale, e, precisamente, promuovere l'educazione dei bambini al contatto con la natura, la scoperta delle antiche radici e tradizioni, lo svolgimento di attività culturali, di interesse sociale e con finalità educativa, lo svolgimento di attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, il sostegno alla ricerca scientifica in campo medico di particolare interesse sociale, attraverso il rapporto con la natura, le tradizioni e le diverse culture culinarie.

La Fondazione favorirà, con le proprie attività, lo sviluppo armonico della persona (non solo bambini, ma anche giovani, adolescenti, e i loro genitori), la conoscenza dell'importanza di una corretta educazione alimentare nei contesti più importanti per la vita delle persone, tra cui famiglia, scuola, luoghi di lavoro, altro; promuoverà la consapevolezza in ordine alle motivazioni che ispirano scelte alimentari non corrette e non funzionali; promuoverà la cultura di una sana genitorialità, capace di educare con l'esempio e idonea a riconoscere, accogliere e riorientare disfunzioni e abitudini tossiche o dannose; promuoverà la realizzazione di esperienze di accompagnamento e recupero di un rapporto consapevole ed equilibrato con il cibo.

In particolare, essa, svolgerà, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interesse generale, aventi ad oggetto:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche mediante realizzazione di laboratori esperienziali di produzione e di creazione di piatti e ricette idonee ad esaltare le qualità delle materie prime e le implicazioni di un uso più o meno corretto del cibo e di tutte le modalità di preparazione;

- * interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla normativa richiamata, anche attraverso la realizzazione di convegni, seminari, workshop, nazionali ed internazionali;

- * agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale; e tra essa sviluppare progetti e attività di cura e sensibilizzazione, da svolgersi in fattoria con i medici e ricercatori, sia su pazienti singoli che su gruppi di ragazzi con predisposizione a disturbi alimentari, in collaborazione con le Università e le Istituzioni Ospedaliere, con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, con associazioni e imprese intenzionate a partecipare ai progetti, favorendo la ricerca sulle malattie genetiche e l'impatto dell'alimentazione su mutazioni genetiche del DNA, anche realizzando un polo di riferimento nella cura e prevenzione delle malattie alimentari, attraverso la collaborazione con importanti istituti medici e universitari.

Le dette attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e, dall'applicabilità di esso, nei settori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; la Fondazione opera con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale come previsto dalle richiamate normative secondo e finché vi è la loro efficacia.

Le dette attività saranno svolte presso la sede sociale e altrove, ove sarà determinato dall'Organo amministrativo anche fuori dalla Regione Umbria.

Articolo 4

Le attività saranno svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Precisamente, l'attività di "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" sarà svolta, precipuamente mediante erogazione gratuita di denaro in favore di altri Enti, che abbiano la qualifica di "Ente del Terzo Settore" dal momento dell'entrata in vigore della relativa disciplina, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e in favore di altri Enti che abbiano la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, finché sarà in vigore tale normativa.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti e pertanto non verrà svolta alcuna altra attività diversa da quelle previste, comprese nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, finché non saranno stabiliti i criteri e i limiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra detto.

Articolo 5

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che trova in calce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale di esso.

Articolo 6

La fondazione non persegue scopo di lucro.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali sopra dette.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altro caso di scioglimento del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione è disciplinata dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, finché vigente, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, e dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 7

A costituire il patrimonio di dotazione iniziale della Fondazione, la società **FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.** assegna alla stessa Fondazione, destinandoli ad essa in dotazione, i seguenti beni e precisamente, quale Fondo Permanente di Dotazione:

la somma di euro **50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)** mediante assegno circolare non trasferibile n. 6060 0451 63-03 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio di Orvieto intestato a **FONDAZIONE COTARELLA.**

Il patrimonio della Fondazione alla data odierna sarà costituito quindi dal Fondo di dotazione e potrà essere integrato dagli ulteriori apporti come specificati nello Statuto.

Ottenuto il riconoscimento giuridico l'Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento delle somme sopra descritte, intendendosi tale attribuzione effettuata a condizione dell'avvenuta esistenza della **FONDAZIONE COTARELLA** e comunque essendo tale attribuzione è effettuata esclusivamente per le finalità di pubblica utilità di cui all'articolo 3 del presente atto costitutivo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 e 2, del D.p.R. 31 ottobre 1990 n. 346.

Articolo 8

Sono Organi della fondazione

- a) il consiglio di indirizzo;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) l'organo di controllo;
 - d) il Presidente;
 - e) Organo di controllo e Revisione legale dei conti;
- tutti regolati dallo Statuto.

Sono nominati a comporre il consiglio di indirizzo le signore

COTARELLA Dominga, COTARELLA Enrica, e COTARELLA Marta;

sono nominati a comporre il consiglio di amministrazione, i signori **COTARELLA Dominga, COTARELLA Enrica e COTARELLA Marta, DE CARVALHO Paulo Roberto Junior**, nato a Belo Horizonte, Brasile, il 19 dicembre 1980, residente a Orvieto, in Via dei Muffati n. 15, codice fiscale DCRPRB80T19Z602L e **CHIASSO Pier Paolo**, nato a Orvieto, il 15 ottobre 1971, residente a Orvieto, in Vicolo Albani n. 12, codice fiscale CHSPPL71R15G148S, **BROZZI Elena**, nata a Orvieto il 3 gennaio 1982, residente a Orvieto, Torre San Severo, via Del Giardino n. 11/A, codice fiscale BRZLNE82A43G148H, **MAURI Tania**, nata a Carmagnola il 11 ottobre 1970, residente a Marentino, Strada Maranzone n. 1, codice fiscale MRATNA70R51B791C;

è nominata, contestualmente al presente atto, Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora **COTARELLA Dominga;** dal momento che la **FONDAZIONE COTARELLA** avrà acquisito la qualifica di Fondazione Ente Del Terzo Settore, a comporre l'organo di controllo dovrà essere nominato un componente, conformemente allo statuto, o un organo di controllo collegiale. La detta nomina sarà effettuata prima di richiedere l'iscrizione al registro unico del terzo settore.

Tutti i soggetti presenti nominati agli incarichi accettano la carica loro attribuita e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c.. I soggetti nominati agli incarichi, oggi non presenti, accetteranno la carica loro attribuita con separata scrittura, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di indirizzo resta in carico per 3 (tre) esercizi e comunque fino all'entrata in carica del nuovo consiglio di indirizzo; i componenti possono essere confermati.

L'organo amministrativo resta in carica per 3 (tre) esercizi e comunque fino all'entrata in carica del nuovo organo amministrativo; i componenti possono essere confermati.

Articolo 9

La Fondazione avrà durata fino al 31 dicembre 2120, potrà essere prorogata con delibera del consiglio di indirizzo.

Il primo esercizio sociale avrà durata fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 10

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, finché la Fondazione abbia la qualifica di ONLUS, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, o a favore di altri Enti del Terzo Settore, dal momento in cui la Fondazione abbia la qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Dal momento in cui la Fondazione assumerà la qualifica di ONLUS, in caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Dal momento in cui troverà applicazione il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sopra detto sono nulli.

Articolo 11

Agli effetti della iscrizione di quest'atto a repertorio e per ogni altro effetto i Componenti dichiarano che il valore complessivo di quanto attribuito alla Fondazione è pari ad euro **50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)**.

Articolo 12

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte nei rapporti interni dalla società **FAMIGLIA COTARELLA S.R.L.**

Le parti invocano espressamente le agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e, dal momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro del Terzo Settore, le agevolazioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; le parti dichiarano, altresì, che la Fondazione ha esclusivamente scopi di pubblica utilità e, pertanto, domandano l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346.

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2017 n. 117, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, finché vigente, degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione, denominata **FONDAZIONE COTARELLA**, che assume la forma giuridica di fondazione.

La Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE COTARELLA ONLUS"** dal momento e fino a quando essa assumerà la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Fino a tali momenti e finché non sussistono i requisiti per

l'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, la Fondazione adotterà la denominazione **"FONDAZIONE COTARELLA"**.

La Fondazione costituirà Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 460/1997, fino a che tale normativa non perderà efficacia.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e pertanto assumerà la denominazione **"FONDAZIONE COTARELLA Ente del Terzo Settore"** o, in sigla, **"FONDAZIONE COTARELLA ETS"**. Fino a che non è avvenuta l'iscrizione nel detto registro, la Fondazione non farà uso della denominazione **"FONDAZIONE COTARELLA Ente del Terzo Settore"** o, in sigla, **"FONDAZIONE COTARELLA ETS"**.

3. La fondazione ha sede legale nel comune di Montecchio. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Finalità e Attività

1. La fondazione ha per scopo:

perseguire, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale, e, precisamente, promuovere l'educazione dei bambini al contatto con la natura, la scoperta delle antiche radici e tradizioni, lo svolgimento di attività culturali, di interesse sociale e con finalità educativa, lo svolgimento di attività di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modifiche ed integrazioni, il sostegno alla ricerca scientifica in campo medico di particolare interesse sociale, attraverso il rapporto con la natura, le tradizioni e le diverse culture culinarie.

La Fondazione favorirà, con le proprie attività, lo sviluppo armonico della persona (non solo bambini, ma anche giovani, adolescenti, e i loro genitori), la conoscenza dell'importanza di una corretta educazione alimentare nei contesti più importanti per la vita delle persone, tra cui famiglia, scuola, luoghi di lavoro, altro; promuoverà la consapevolezza in ordine alle motivazioni che ispirano scelte alimentari non corrette e non funzionali; promuoverà la cultura di una sana genitorialità, capace di educare con l'esempio e idonea a riconoscere, accogliere e riorientare disfunzioni e abitudini tossiche o dannose; promuoverà la realizzazione di esperienze di accompagnamento e recupero di un rapporto consapevole ed equilibrato con il cibo.

In particolare, essa, svolgerà, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, attività di interes-

se generale, aventi ad oggetto:

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche mediante realizzazione di laboratori esperienziali di produzione e di creazione di piatti e ricette idonee ad esaltare le qualità delle materie prime e le implicazioni di un uso più o meno corretto del cibo e di tutte le modalità di preparazione;

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla normativa richiamata, anche attraverso la realizzazione di convegni, seminari, workshop, nazionali ed internazionali;

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale; e tra essa sviluppare progetti e attività di cura e sensibilizzazione, da svolgersi in fattoria con i medici e ricercatori, sia su pazienti singoli che su gruppi di ragazzi con predisposizione a disturbi alimentari, in collaborazione con le Università e le Istituzioni Ospedaliere, con il mondo della scuola, di ogni ordine e grado, con associazioni e imprese intenzionate a partecipare ai progetti, favorendo la ricerca sulle malattie genetiche e l'impatto dell'alimentazione su mutazioni genetiche del DNA, anche realizzando un polo di riferimento nella cura e prevenzione delle malattie alimentari, attraverso la collaborazione con importanti istituti medici e universitari.

Le dette attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e, dall'applicabilità di esso, nei settori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117; la Fondazione opera con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, come previsto dalle richiamate normative, secondo e finché vi è la loro efficacia .

Le dette attività saranno svolte presso la sede sociale e altrove, ove sarà determinato dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla Regione Umbria.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e

metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

Articolo 3 - Attività diverse

3.1 La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, dal momento in cui esso troverà applicazione, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

E' consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti che verranno stabiliti con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei suddetti decreti e pertanto non verrà svolta alcuna altra attività diversa da quelle previste, comprese nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, finché non saranno stabiliti i criteri e i limiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sopra detto.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017 e, finché vigente, dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qual-

siasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione;

g) ogni altro apporto, ricavo o provento.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai fondatori;

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono Organi della fondazione

a) il consiglio di indirizzo;

b) il consiglio di amministrazione;

c) l'organo di controllo;

d) il Presidente;

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Consiglio di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione della Fondazione è collegiale ed è denominato "Consiglio di Amministrazione". Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di **3 (tre)** ed un massimo di **9 (nove)** persone.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori

pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il Consiglio di amministrazione governa l'ente.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno 2 (due) volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente;
- amministra la fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
- realizza il programma e gli scopi della Fondazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando le spese;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- approva eventuali modifiche al presente statuto;
- nomina il revisore dei conti o la società di revisione di cui all'articolo 10 dello Statuto;
- determina i criteri, conformemente alla legge, per la devoluzione del patrimonio della Fondazione in caso di scioglimento, previo parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o comunque conformemente alla vigente legislazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- è competente per ogni altro aspetto che non sia devoluto a diverso organo.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 - Il Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i

suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tale organo, comunque in ottemperanza alle disposizioni del Consiglio di indirizzo, riferendo all'organo di amministrazione e al consiglio di indirizzo in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 9 - Organo di controllo

1. Il consiglio di indirizzo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

Articolo 10 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

2. Non appena si verificano le condizioni previste dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, o altra normativa applicabile, che impongano l'obbligo di nominare soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Presidente convocherà senza indugio, e comunque con avviso da spedirsi entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dell'evento, il consiglio di Amministrazione affinché adotti le decisioni necessarie.

Articolo 11 - Consiglio di indirizzo

1. Il consiglio di indirizzo è formato da un minimo di **3 (tre)** ad un massimo di **15 (quindici)** persone, nominate tra le signore **COTARELLA Dominga, COTARELLA Marta e COTARELLA Enrica** e i loro ascendenti o discendenti in linea retta.

2. Nel caso in cui non vi siano tante persone che rispondano a tale requisito pari al numero minimo determinato al comma 1, detto numero minimo si intende ridotto fino al numero delle persone esistenti che rispondano al detto requisito.

3. Il consiglio di indirizzo nomina i componenti l'organo di controllo e i componenti l'organo di amministrazione;

4. Il consiglio di indirizzo determina le linee guida della Fondazione, indicando al Consiglio di Amministrazione le aree e i settori, nell'ambito degli articoli 2 e 3 dello Statuto, in cui concentrare l'attività; esprime pareri vincolanti per l'eventuale modifica dello Statuto e per l'eventuale devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 9 del D. lgs. 117/2017.

5. Il consiglio di indirizzo può revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche senza giusta causa.

6. Non vi è incompatibilità tra il ruolo di componente il consiglio di indirizzo e il ruolo di componente il Consiglio di Amministrazione.

7. I componenti il Consiglio di Indirizzo sono nominati dagli altri componenti di tale Organo. Ove non vi sia più alcun soggetto che ha i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, i componenti del Consiglio di Indirizzo, all'unanimità, potranno nominare nuovi componenti dell'organo anche privi di tale requisito. Ove non vi sia più alcun soggetto facente parte del Consiglio di Indirizzo, su istanza di chiunque ha interesse, possono essere nominati dal Presidente del Tribunale competente per la sede della Fondazione fino a tre componenti del Consiglio di Indirizzo che abbiano i requisiti di cui al primo comma; ove non vi siano soggetti in possesso dei

detti requisiti di cui al primo comma o questi fossero meno di tre, la nomina potrà essere effettuata anche nei confronti di soggetti privi di tali requisiti. Il consiglio di indirizzo, con delibera da adottarsi in forma pubblica, può decidere la proroga della fondazione, indicando la nuova durata.

Articolo 12 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce; in caso di eccezionali, ed esponendo i motivi che hanno condotto alla proroga, il consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017, dal momento in cui acquista efficacia la relativa normativa. Ove, per ottemperare a normative fiscali o ad altri obblighi di legge, la Fondazione dovesse approvare il bilancio entro termini più brevi, l'organo di amministrazione sarà comunque tenuto a rispettare tali termini più brevi.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 13 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 14 - Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 15 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Fino a che sarà applicabile il decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e dal momento in cui la Fondazione assume la qualifica di ONLUS, in deroga a quanto previsto al comma precedente, è fatto obbligo alla Fondazione in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della

legge 662/1996, fatta salva qualunque diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente; del codice civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000.n. 361 e, finchè è in vigore, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Fino all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le disposizioni del presente Statuto che presuppongono tale iscrizione non trovano applicazione. Fino a che non sarà decorso il termine di cui all'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, continueranno a trovare applicazione le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Pertanto, ogni riferimento alle dette norme deve intendersi riferito alle norme vigenti al momento.

4. Dal momento in cui sarà possibile l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, la Fondazione domanderà l'iscrizione o traslazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, da tale iscrizione, indicherà negli atti, nelle comunicazioni al pubblico e nella corrispondenza gli estremi della detta iscrizione.

Articolo 17 - Remunerazione

1. I componenti del consiglio di indirizzo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

2. I componenti dell'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale dei conti o la società di revisione saranno retribuiti conformemente a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione all'atto della nomina o successivamente; in ogni caso, finchè sarà in vigore la relativa disciplina, nei limiti e conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e quindi in misura inferiore a quanto previsto in tale norma; non appena tale norma non avrà più efficacia, nel limite che la norma che sarà vigente disporrà.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione possono percepire un compenso per l'attività svolta, e salvo il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile e salvo quanto previsto al comma precedente in relazione ai componenti l'organo di controllo.

Articolo 18 - Funzionamento degli Organi

Tutti gli organi collegiali della Fondazione possono svolgere le proprie riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente della seduta, anche a mezzo di persone da esso incaricate, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, o sia indicata la modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente della seduta e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno che ho quindi letto ai comparenti, i quali a mia domanda lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano e con me Notaio, lo sottoscrivono come per legge, essendo le ore dodici e minuti zero zero.

Consta di nove fogli ed occupa trentacinque pagine intere e quanto della presente fin qui.

F.to COTARELLA Riccardo
 Dominga COTARELLA
 Marta COTARELLA
 Enrica COTARELLA
 Luigi SCONOCCHIA SILVESTRI

segue impronta del sigillo

Certifico io sottoscritto, dott. Luigi Sconocchia Silvestri, notaio in Perugia, iscritto nel distretto notarile di Perugia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine quindici.

Perugia, li 18 maggio 2021 nel mio studio in via Enzo Valentini n. 1.

Firmato digitalmente: Luigi Sconocchia Silvestri Notaio